



**PROVINCIA DI CUNEO**  
**COMUNE DI SALUZZO**

**VERBALE**

**di Deliberazione del Consiglio Municipale di Castellar**

**N. 3**

**Fusione per incorporazione Comune di Castellar con Comune di Saluzzo – Iniziative a diretto beneficio della comunità locale – indirizzi integrativi.**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:30 del giorno cinque del mese di giugno dell'anno duemilaventisei, in sessione ordinaria ed in seduta segreta di prima convocazione, il Consiglio Municipale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella sala del Municipio di Castellar, ed i lavori, dopo che il Prosindaco Sig. Demarchi geom. Eros, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:30.

Sono stati convocati i Signori:

- 1) Demarchi geom. Eros
- 2) Borretta Emanuele
- 3) Maiolo Andrea
- 4) Demarchi Piermario
- 5) Ribard Quentin
- 6) Rosso Alessandro
- 7) Borghino Davide.

Sono assenti i Signori

Borretta Emanuele.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 43, comma 4 dello Statuto del Comune di Saluzzo, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Sindaco, il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale. Sono presenti i Signori =====

Il Signor Demarchi geom. Eros, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Su relazione del Pro Sindaco;

Premesso che:

- con decorrenza 1.1.2019 il Comune di Castellar si è fuso per incorporazione con il Comune di Saluzzo;
- la legge regionale relativa è efficace, e dispone, in ossequio alla normativa vigente, per lo stanziamento del contributo previsto il quale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 52-3790 “L.r. 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i., art. 11: "Criteri per la determinazione degli incentivi finanziari da destinarsi al Comune istituito a seguito di fusione o di incorporazione”, stabilisce che il contributo annuale deve essere utilizzato da parte del nuovo Comune anche per iniziative volte a diretto beneficio della comunità locale; non risultano finalizzazioni specifiche in ordine alla destinazione del contributo statale;
- la fusione per incorporazione è una realtà piuttosto recente, e non vi sono molti precedenti; da quanto approfondito relativamente ai Comuni che hanno affrontato questo scenario istituzionale, è emerso che le iniziative possono essere anche piuttosto variegate; è evidente peraltro che quello che rileva è la disciplina di queste iniziative dirette, ove siano costituite da servizi o sussidi o benefici monetari erogati direttamente a beneficiari, siano essi privati o aziende, al fine di assicurare efficacia alle misure stesse;
- i principi-guida di questo tipo di iniziative, vanno ricavate in combinazione tra le previsioni della legge n. 56/2014, Legge Del Rio, che ha previsto le modalità specifiche della fusione per incorporazione, quelle del progetto di fusione per incorporazione a suo tempo predisposto dai Comuni di Saluzzo e Castellar, e oggetto dell’iter legislativo regionale, nonché dell’Unione europea;
- in particolare, possono formularsi le seguenti considerazioni:
  - la legge Del Rio, promuove la razionalizzazione amministrativa, normando anche la fusione per incorporazione e prevedendo già, di per sé, misure specifiche a favore del territorio e della popolazione del Comune “incorporato”;
  - gli incentivi fiscali e contributivi possono contribuire a riequilibrare, in termini di ripristino dell’equità distributiva alla partecipazione alle spese pubbliche ex art. 53 Cost., la posizione di coloro che risiedono nei piccoli comuni montani o in contesti comunque svantaggiati, che assolvono i tributi sulla base dei medesimi parametri previsti per coloro che risiedono nelle città, ma ricevono meno servizi o sono costretti a sopportare costi aggiuntivi per potersi approvvigionare dei medesimi servizi primari;
  - la previsione di un regime fiscale differenziato (o di c.d. “fiscalità di vantaggio”) rivolto a favorire il rilancio dell’occupazione, l’insediamento di piccole e medie imprese e il riaddensamento abitativo, è compatibile con la “pregiudiziale” comunitaria, e cioè con i vincoli posti dal principio di non discriminazione e del rispetto delle libertà fondamentali di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché del divieto degli aiuti di Stato di cui all’art. 107 TFUE al fine di scongiurare possibili distorsioni della concorrenza e assicurare la crescita economica, la coesione sociale e lo sviluppo del mercato interno. È questo l’obiettivo che l’art. 174 TFUE indica là dove afferma che «per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppo e

prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale». Inoltre, tra le regioni meno favorite rispetto alle quali l'UE mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo, al par. 3 l'art. 174, cit. «un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

- l'esigenza di integrazione tra i singoli ordinamenti e di armonizzazione fiscale va a coniugarsi col principio di sussidiarietà in base al quale ogni decisione deve essere adottata dal livello di governo più vicino;
- anche gli enti infrastatali che, nei limiti della propria autonomia tributaria, volessero promuovere misure di “fiscalità di vantaggio”, possono farlo, e in merito la Corte di Giustizia lo ha positivamente declinato, là dove la misura fiscale (potenzialmente) selettiva adottata sia espressione dell'autonomia finanziaria propria dell'ente infrastatale che ne assume la responsabilità sia in chiave politica che economica;
- chiaramente le misure adottate devono avere natura intrinsecamente compensativa e non tali da porre in essere misure di sostanziale vantaggio o discriminazione rispetto alla restante popolazione;
- in tale contesto, va considerato che la popolazione e il territorio di Castellar sono stati caratterizzati da incorporazione, e tale iniziativa assume valenza di modifica estintiva di ente già esistente, oltre che del venir meno – decorsi i cinque anni dall'operatività della incorporazione – delle misure di differenziazione tributaria ex lege previste dalla Del Rio;
- il progetto di fusione ha ampiamente previsto l'impiego di risorse per misure compensative a favore della popolazione, esso oltre ad essere stato reso pubblico nell'ambito del procedimento di fusione, fa parte della documentazione sottoposta alla Regione nell'iter di approvazione della legge regionale; a pagina 49 della relazione illustrativa, è espressamente previsto che “tra le forme di garanzia della comunità incorporata, si è concordato fin da ora che una parte rilevante dei trasferimenti statali e regionali premiali sarà destinata ad interventi a vantaggio del territorio incorporato e della sua popolazione, nella misura del 40% per il primo anno e del 35% per gli anni successivi; la scelta delle modalità di impiego delle risorse sarà demandata agli organismi di rappresentanza del Municipio, nel rispetto dei documenti programmatici dell'ente”;
- gli orientamenti giurisprudenziali sono consolidati, vedasi per tutti Corte Conti, Piemonte, n. 7/2019, in ordine all'impiego di risorse, indifferentemente con natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti, purchè il criterio di orientamento sia quello che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, con sviluppo concreto del principio di sussidiarietà statuito dall'art. 118 della Costituzione, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità delle modalità prescelte;
- in questo contesto, si ritiene di emanare indirizzo per:
  - 1) Integrazione disciplina regolamentare per l'attribuzione di benefici economici coerenti con destinazione contributi erariali rispetto a motivazioni e contesto in cui è maturata l'iniziativa della fusione per incorporazione; il testo potrebbe essere così formulato, ed

ha altresì valenza ricognitivo-integrativa generale rispetto a quanto in essere, in applicazione dei criteri vigenti, ricomprendendo anche le misure specifiche già in atto:

“Benefici a favore della popolazione a seguito della fusione per incorporazione del Comune di Castellar con il Comune di Saluzzo.

1. *Il Comune di Saluzzo, che utilizza gli incentivi economici derivanti dalla fusione per incorporazione del Comune di Castellar con il Comune di Saluzzo, anche per misure a favore della comunità locale, articola il relativo impiego in iniziative coerenti con i fini dell'ente pubblico e nel rispetto del principio di sussidiarietà, oltre che secondo criteri di efficienza, economicità e di specifici obiettivi.*
  2. *Oltre alle misure già in atto, inerenti agevolazioni, rimborsi di costi per trasporti a cicli di studi obbligatori e supporto alla natalità, possono essere previsti:*
    - *rimborso parziale o totale di costo pratiche amministrative, tecniche, contabili sostenute o da sostenersi da imprese e privati di Castellar per le pratiche conseguenti o inerenti la fusione per incorporazione.*
    - *bonus di misure di sostegno diretto alla popolazione con valenza compensativa, per prevenire criticità di aggregazione, favorire la permanenza sul territorio e prevenire lo spopolamento, ridurre l'impatto delle criticità di fruizione e coinvolgimento in attività di studio, sport, benessere;*
    - *misure compensative relativamente a tariffe e tributi, per utenze e contribuenti di Castellar, come disciplina da introdurre negli specifici regolamenti o provvedimenti di disciplina dei tributi e tariffe ovvero quale misura compensativa monetaria; nel caso della Tari, la compensazione monetaria è alternativa alla introduzione nel regolamento o nei piani di gestione finanziaria di misure di differenziazione ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge n. 147/2013;*
  3. *Il Comune si riserva in ogni caso momento di sospendere, ridurre o eliminare i bonus per motivi di bilancio. L'individuazione e modalità operativa dei bonus e delle iniziative è stabilita dalla Giunta, su proposta del Consiglio municipale, subordinatamente alla previsione di idoneo stanziamento a bilancio.*
  4. *I presenti criteri hanno altresì valenza ricognitivo-integrativa per quanto già in essere sulla base dei criteri generali vigenti.*
  5. *Le somme possono essere messe a disposizione sulla base delle spese sostenute dalle famiglie nell'annualità/anno scolastico precedente, ovvero sulla base delle spese previste per l'annualità/anno scolastico in corso o prossimo. Per l'attuazione di misure compensative in ambito di prevenzione di criticità sociali e aggregativa, il Comune può avvalersi di operatori specializzati. Per quanto concerne gli ambiti di sport, cultura, benessere, possono essere erogate somme forfettarie tali da costituire una limitata quota di più ampia spesa da sostenersi ovvero somme forfettarie spendibili senza tale vincolo. Nelle modalità operative può essere previsto il divieto di cumulo di talune misure compensative.”*
- 2) Declinazione, in prima ipotesi, dell'attuazione delle disposizioni predette, per le iniziative di cui al progetto “Castellar 2026” allegato, dando atto che le relative proiezioni finanziarie hanno mera valenza previsionale, e che le ipotesi di budget costituiscono proposta alla Giunta comunale per l'adozione delle misure; le motivazioni poste alla base delle specifiche iniziative sono le seguenti:

- Conferma del bonus bebè: sostegno concreto alla incentivazione alla permanenza delle famiglie sul territorio, ai fini di tutela del tessuto sociale e antropico; impatto di spesa previsto: minimo in ragione delle proiezioni demografiche; importo massimo a nascita € 1.000;
- Conferma progetto giovani animazione: sostegno concreto alle politiche giovanili in chiave aggregativa e di prevenzione di situazioni critiche; importo massimo annuale € 10.000,00;
- Integrazione misure per rimborso oneri trasporto scolastico (importo massimo per anno scolastico a studente € 380,00), costi mensa, ecc., in ulteriore chiave di protezione e sostegno alle famiglie ai fini di cui sopra;
- Promozione del diritto allo studio mediante scambi interculturali, apprendimento ed esperienze linguistiche, soggiorni studio, mobilità internazionale per esperienze studio all'estero, rimborso oneri per frequenza università, in chiave di allargamento del contesto di vita dei giovani, ed in conformità ai principi europei, vedasi [https://youth.europa.eu/go-abroad/school-and-youth-exchanges\\_it](https://youth.europa.eu/go-abroad/school-and-youth-exchanges_it); Importo massimo a studente € 2.000; vacanze studio all'estero importo massimo a studente € 500,00;
- Promozione dello sport e benessere per i giovani, vedasi conformità rispetto ai principi europei, al fine di consolidare la "cultura" dello sport, a sua volta fortemente strategica per la crescita delle persone, vedasi <https://www.coe.int/it/web/compass/culture-and-sport>; importo massimo a persona under 18 € 100,00 annuali;
- Aggregazione, cultura e benessere per fasce di popolazione anziana: soggiorno aggregativo culturale e rimborso quota attività annuali/culturali e di benessere, a scopo preventivo delle criticità e mantenimento vita attiva; in conformità ai principi europei, vedasi <https://www.age-platform.eu/>; per il soggiorno aggregativo massimo complessivo 20.250,00 € annuali - per il rimborso importo massimo a persona over 65 anni € 100,00 annuali;
- Misura compensativa Tari correlata al fabbricato abitativo di residenza primaria; ciò consente una correlazione diretta rispetto "all'abitare" a Castellar e una leva motivazionale rispetto alla progressione qualitativa della raccolta differenziata in loco.

La proposta si intende disposta per il periodo fino al termine del mandato amministrativo, salvo quanto specificato nell'ipotesi di modificare regolamentare circa impossibilità per limiti di spesa/bilancio.

Il riparto tra i budget può essere modificato annualmente, in relazione ai riscontri alle iniziative. Eventuali avanzi di utilizzi di specifici budget vengono attribuiti ad altri budget qualora a consuntivo delle azioni previste non risultino sufficienti per tutti i beneficiari e ripartiti proporzionalmente tra gli stessi sempre nell'importo massimo stabilito.

Il Consiglio municipale si riserva di proporre per il futuro iniziativa di rimborso compensativo addizionale Irpef.

Per i budget inerenti spese per frequenza università, soggiorni studio, l'applicazione operativa può prevedere un importo per i singoli beneficiari variabile in relazione al numero degli aventi diritto con un massimo di 2000 euro per università e vacanze studio di 500 euro; l'importo sarà erogato a consuntivo in relazione alle spese effettivamente sostenute per la

misura citata.

Dato atto che la proposta di deliberazione in argomento non richiede l'acquisizione dei pareri dei dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del vigente Statuto del Comune di Saluzzo;

Ad unanimità,

#### DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di emanare indirizzo come in premessa indicato, e come da ipotesi progettuale allegata.
- 3) Di richiedere al Sindaco, tramite Ufficio stampa dell'ente, la diffusione dell'ipotesi di progetto, anche al fine della migliore e più congeniale definizione operativa nell'ambito delle integrazioni regolamentari e dell'attuazione da parte della Giunta e degli Uffici.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Demarchi geom. Eros

IL SEGRETARIO GENERALE

Flesia Caporgno dott. Paolo \*\*

\*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa